

Gennaio 2017

Segnalazione dei minori non accompagnati alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ai fini del censimento e del monitoraggio dei minori non accompagnati

L'articolo 19, co. 5 del d.lgs. 142/2015 stabilisce che la presenza di un minore non accompagnato (MNA) deve essere immediatamente comunicata [...] al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei MNA, superando la distinzione tra mna richiedenti protezione internazionale e minori non richiedenti protezione internazionale.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 2 lett. e) d.lgs. 142/2015 stabilisce una definizione unitaria di minore non accompagnato, tale essendo "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale", senza distinguere tra richiedenti e non richiedenti asilo.

Pertanto, ai sensi del d.lgs. 142/2015, anche la presenza dei MNA richiedenti protezione internazionale deve essere segnalata alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantirne il censimento e il monitoraggio delle presenze.

Le indicazioni contenute nelle Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati, devono quindi essere interpretate alla luce delle richiamate disposizioni del d.lgs. 142/2015.